



[Affluenze art. 18](#)

[Affluenze Servitù Coattiva di Elettrodotto - \(Totale Votanti\)](#)

[Estensione dell' Articolo 18 a tutti i Lavoratori](#)

[Abrogazione della Servitù Coattiva di Elettrodotto](#)

Notizie Utili per le Votazioni

[Il testo del quesito referendario sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori](#)

[\(scheda di colore azzurro\)](#) a cura del Ministero dell'Interno

[Il testo del quesito referendario sulla servitù di elettrodotto](#)

[\(scheda di colore arancio\)](#) a cura del Ministero dell'Interno

QUANDO SI VOTA

I prossimi due referendum popolari abrogativi si terranno nei giorni di domenica 15 e lunedì 16 giugno 2003 e riguarderanno la reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati (referendum n. 1 - scheda celeste) e la servitù coattiva di elettrodotto (referendum n. 2 - scheda arancione).

In seguito all'approvazione della legge n. 62 del 16 aprile 2002 si potrà, infatti, votare anche di lunedì: le operazioni di voto si svolgeranno, quindi, dalle 8 alle 22 di domenica 15 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 16 giugno.

Lo scrutinio comincerà alle ore 15 del lunedì 16 giugno, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e dopo l'accertamento del numero dei votanti, dando la precedenza temporale allo spoglio delle schede del referendum n. 1 (reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati) e, di seguito, del referendum n. 2 (servitù coattiva di elettrodotto).

COME SI VOTA

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta ("SI" o "NO") o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

TESSERE ELETTORALI

Il Ministero dell'Interno ricorda che nel 2000 il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale personale a carattere permanente.

Pertanto, in occasione dei Referendum nei giorni 15 e 16 giugno prossimi, non arriverà a casa alcun certificato elettorale.

Per votare, ogni elettore dovrà recarsi al seggio portando la tessera elettorale insieme ad un documento di identificazione.

Chi avesse smarrito la tessera, potrà richiederne un duplicato all'ufficio elettorale del Comune di Vicenza nelle cui liste risulta iscritto, sito in Piazza Biade tel. 0444221430



Affluenze Seggi - sintetico

Pagina 1 di 1

Estensione Art. 18 a tutti i lavoratori
15/06/2003

Area: COMUNE

Totale seggi: 112

Iscritti: 88.094

Affluenza	Seggi	Votanti	Maschi	Femmine	% Iscr.
Prima affluenza (Ore: 12:00)	112	8.838			10,03%
Seconda affluenza (Ore: 19:00)	112	9.850			11,18%
Terza affluenza (Ore: 22:00)	112	14.477			16,43%
Totale Votanti	112	21.645	10.390	11.255	24,57%

Ultimo aggiornamento: 16/06/2003 16:03:07



Affluenze Seggi - sintetico

Pagina 1 di 1

Abrogazione della Servitù Coattiva di Elettrodotto
15/06/2003

Area: COMUNE

Totale seggi: 112

Iscritti: 88.094

Affluenza	Seggi	Votanti	Maschi	Femmine	% Iscr.
Totale Votanti	112	21.803	10.460	11.343	24,75%

Ultimo aggiornamento: 16/06/2003 16:04:04



Voti di Lista - sintetico

Pagina 1 di 1

Estensione Art. 18 a tutti i lavoratori
15/06/03

Area: COMUNE

Seggi pervenuti: 112 su 112

Iscritti: 88.094

	Partito	Voti	% Validi
1	SI	17476	83,61%
2	NO	3425	16,39%
<hr/>			
Voti area	Voti	% Totale	
Totale validi	20.901	96,59%	
Schede bianche	540	2,50%	
Schede nulle	189	0,87%	
Schede contestate	5	0,02%	
Voti nulli	3	0,01%	
Totale non validi	737	3,41%	
Rettifiche		0,00%	
Totale votanti	21.638	24,56%	
Votanti maschi	10.391	11,80%	
Votanti femmine	11.247	12,77%	

Ultimo aggiornamento: 16/06/03 17.15.57



Voti di Lista - sintetico

Pagina 1 di 1

Abrogazione della Servitù Coattiva di Elettrodotto
15/06/03

Area: COMUNE

Seggi pervenuti: 112 su 112

Iscritti: 88.094

	Partito	Voti	% Validi
1	SI	18159	85,63%
2	NO	3047	14,37%
<hr/>			
Voti area	Voti	% Totale	
Totale validi	21.206	97,25%	
Schede bianche	397	1,82%	
Schede nulle	196	0,90%	
Schede contestate		0,00%	
Voti nulli	6	0,03%	
Totale non validi	599	2,75%	
Rettifiche		0,00%	
Totale votanti	21.805	24,75%	
Votanti maschi	10.464	11,88%	
Votanti femmine	11.341	12,87%	

Ultimo aggiornamento: 16/06/03 17.17.22

REFERENDUM POPOLARE

REINTEGRAZIONE DEI LAVORATORI ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATI

Abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori

Volete voi l'abrogazione: dell'art. 18, comma 1°, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle sole parole "che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo" e all'intero periodo successivo che recita "Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro"; dell'art 18, comma 2°, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro, e norme sul collocamento", come modificato dall'art.1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita "Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale"; dell'art. 18, comma 3°, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita "Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie"; dell'art. 2, comma 1°, della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita: "I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge"; dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dell'art. 2, comma 3°, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: "Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore a dieci anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro"; dell'art. 4, comma 1°, della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente al periodo che così recita: "La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, ovvero di religione o di culto"?

[Chiudi](#)

REFERENDUM POPOLARE

SERVITU' COATTIVA DI ELETTRODOTTO

Abrogazione

Volete che sia abrogata la servitù di elettrodotto stabilita: dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale stabilisce: "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente"; nonché dall'art. 1056 del codice civile: "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia"?

[Chiudi](#)